


Enti pubblici sovrani – Enti pubblici autonomi


STATI, come enti sovrani
(**INDIPENDENZA**, parità, «impermeabilità»)



(ogni Stato ha il suo sistema giuridico e la sua disciplina giuridica fondamentale)

Esempi: Costituzione della Repubblica italiana; Costituzione della Repubblica federale di Germania


STATI, come enti sovrani
(**supremazia** rispetto a enti interni)
(autonomia degli enti interni)



UNITED STATES OF AMERICA



n.b.: USA è lo Stato (**ente sovrano**). E i cosiddetti «stati uniti», come l'Arizona, la California, la Florida, il Maine e tutti gli altri, sono enti autonomi (in tutto e per tutto paragonabili ad enti di tipo regionale)



(ogni Stato ha il suo sistema giuridico e la sua disciplina giuridica fondamentale)

Esempi: Costituzione della Repubblica italiana; Costituzione della Repubblica federale di Germania



Costituzione
(come legge fondamentale)

1861

(Stato
"Italia")

1948



Costituzione

2024

(leggi ordinarie, statali e regionali)

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 , n. 151

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946 , n. 74


Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946 , n. 98


Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.



REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO	
Referendum über die Staatsform	
REPUBBLICA <i>Republik</i>	MONARCHIA <i>Monarchie</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto <i>Ein Zeichen beifügen im Quadrat neben dem ausgewählten Symbol</i>	



2 giugno 1946



ASSEMBLEA COSTITUENTE

- 22 dicembre 1947 – votazione a scrutinio segreto: 453 voti a favore – 62 contrari
- 27 dicembre 1947 – promulgazione e pubblicazione



- 1 gennaio 1948 – la nuova Costituzione entra in vigore

Poteri giuridici (manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici)

- **Bilaterali** (debbono convergere due volontà per produrre l'effetto giuridico)

- **Unilaterali** (basta la volontà di un soggetto per produrre l'effetto giuridico)



Potestà normativa: potere di disporre le regole

Potestà amministrativa: potere di curare in concreto interessi pubblici (es.: realizzare una strada, o creare un parco), applicando regole

Potestà giurisdizionale: potere di risolvere le controversie, applicando regole

n.b.: Le potestà giuridiche pubbliche sono esclusivamente queste: gli atti giuridici «di diritto pubblico» compiuti da qualsiasi ente pubblico ricadono sempre in una di queste tre potestà (non fanno parte di altre ipotetiche categorie)

Art. 117 Cost. (originario, dal 1948 al 2001)

(comma 1) La **Regione emana** per le seguenti materie **norme legislative** nei **limiti** dei **principi fondamentali** stabiliti dalle **leggi dello Stato**, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; - circoscrizioni comunali; - polizia locale urbana e rurale; - fiere e mercati; - beneficenza pubblica ed **assistenza sanitaria ed ospedaliera**; - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; - musei e biblioteche di enti locali; - urbanistica; - turismo ed industria alberghiera; - tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; - navigazione e porti lacuali; - acque minerali e termali; - cave e torbiere; - caccia; - pesca nelle acque interne; - agricoltura e foreste; - artigianato; - altre materie indicate da leggi costituzionali.

Art. 117 Cost. (vigente, riformato nel 2001)

(comma 1: omissis) (comma 2: omissis)

(comma 3) Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle **materie di legislazione concorrente** spetta alle **Regioni la potestà legislativa**, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla **legislazione dello Stato**

Art. 118 Cost. (originario, dal 1948 al 2001)
(**comma 1**) Spettano alla Regione le **funzioni amministrative** per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
(comma 2: omissis)
(**comma 3**) La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Art. 118 Cost. (vigente, riformato nel 2001)
(**comma 1**) Le **funzioni amministrative** sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
(comma 2: omissis) (comma 3: omissis)
(**comma 4**) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

